



Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico,
Parti sociali - 6 APRILE 2021

Sommario

Premessa	2
Informazione	3
Ingresso in Azienda.....	3
1. Lavoratori.....	3
2. Fornitori esterni.....	4
3. Pulizia e sanificazione in azienda.....	4
4. Precauzioni igieniche personali	5
5. Dispositivi di protezione individuale (DPI).....	5
6. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande, snack ecc.)	5
7. Organizzazione aziendale	5
8. Gestione in entrata/uscita dei lavoratori	6
9. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.....	6
10. Gestione di una persona sintomatica in azienda.....	6
11. Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS.....	7





Premessa

In data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto l'aggiornamento e il rinnovo dei precedenti Accordi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus denominato COVID 19.

Resta imprescindibile la necessità di tutelare tutti i lavoratori, garantendo adeguati livelli di protezione, infatti la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

In continuità e in coerenza con i precedenti Protocolli, si intende con il presente documento ricordare e aggiornare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID 19, che rappresenta un rischio *biologico generico* per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Fatte salve le precedenti disposizioni che raccomandano:

- il massimo utilizzo, ove possibile, di modalità di lavoro agile o da remoto
- l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e l'utilizzo degli atri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- la sospensione delle attività aziendali non indispensabili
- l'applicazione di tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio, l'utilizzo degli appositi DPI
- l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro
- la riduzione, per quanto possibile, degli spostamenti all'interno dei siti e l'accesso agli spazi comuni
- il mantenimento della distanza minima interpersonale di almeno 1 mt., l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione negli spazi condivisi e l'adozione di ulteriori strumenti di protezione ove e quando necessario

le Imprese adottano il presente protocollo condiviso all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre ad eventuali integrazioni peculiari della propria attività, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, ove presenti.

Vengono pertanto stabilite le seguenti linee guida per l'applicazione del protocollo:





Informazione

L'azienda informa tutti i lavoratori e chiunque sia autorizzato ad entrare in Azienda sulle modalità più idonee al contenimento del virus attraverso dépliant informativi consegnati a mano o affissi in luoghi visibili. In particolare le informazioni riguardano:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria
- divieto di accesso in Azienda in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, di presenza di sintomi di influenza o provenienza da zone a rischio nei 14 giorni precedenti
- obbligo di rispettare le disposizioni del Datore di Lavoro e delle Autorità, in particolar modo nel rispettare le distanze di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano igienico
- obbligo di informare tempestivamente il Datore di Lavoro in caso di comparsa di sintomi influenzali durante l'orario di lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'Azienda fornisce adeguata informazione ai lavoratori sull'adeguato utilizzo dei DPI in dotazione e dei contesti lavorativi.

Ingresso in Azienda

Modalità per l'ingresso in azienda:

1. Lavoratori

Il personale, prima dell'accesso in azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura. Se questa risultasse $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, non sarà consentito l'accesso agli ambienti di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, opportunamente dotate di mascherina chirurgica o FFP2, ritornare al proprio domicilio e contattare il Medico personale.

Viene precluso l'accesso in azienda alle persone che negli ultimi 14 giorni sono state a contatto con un soggetto positivo o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

La riammissione al lavoro dopo il contagio da COVID 19 di un lavoratore, potrà avvenire esclusivamente dopo la negativizzazione come da tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, *anche in caso di lavoratori positivi oltre il ventesimo giorno.*

Qualora l'autorità sanitaria disponga misure aggiuntive in caso di focolai epidemici, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione alle Autorità, anche attraverso il Medico Competente.



2. Fornitori esterni

- Individuare procedure di ingresso/transito/uscita per l'accesso dei fornitori, possibilmente con tempistiche predefinite per evitare al massimo i contatti con i lavoratori del reparto/ufficio
- Non è consentito in nessun modo l'ingresso nei uffici/locali agli autisti del mezzo, che possibilmente resteranno all'interno del proprio mezzo. Per le necessarie attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 mt.
- È fatto assoluto divieto ai trasportatori, ai visitatori esterni e a qualsiasi altra persona esterna all'organizzazione dell'Azienda, l'utilizzo dei servizi dell'azienda. Ove possibile individuare locali separati, e garantire adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto il più possibile l'ingresso ai visitatori esterni; qualora fosse necessario per operazioni legate alla manutenzione, alla pulizia degli ambienti ecc. tali lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni che l'Azienda mette in atto per il contenimento del virus.
- In caso di servizio di trasporto aziendale, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori durante gli spostamenti, mettendo in atto le adeguate misure previste (distanziamento all'interno del mezzo, utilizzo della mascherina, ventilazione naturale del mezzo).
- Tutte le norme del presente Protocollo si estendono anche alle Aziende in appalto, con sedi e cantieri temporanei o permanenti all'interno dei siti aziendali.
- In caso di lavoratore in appalto che risulti positivo al COVID 19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente tramite il medico competente, ed entrambe dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo tutti gli elementi utili per l'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto delle norme vigenti e del trattamento dei dati.
- L'azienda committente è tenuta a fornire all'azienda appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale, e vigilare perché tutti i lavoratori ne rispettino integralmente le disposizioni.

3. Pulizia e sanificazione in azienda

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago.
- In caso di lavoratore positivo al COVID 19 all'interno dei propri locali, si procede alla pulizia, sanificazione e ventilazione dei suddetti.
- L'azienda garantisce la pulizia giornaliera di ogni superficie, comprese tastiere, mouse, schermi touch, maniglie, pulsantiere ecc.
- In zone geografiche maggiormente esposte al rischio di maggiore epidemia o nelle aziende ove si siano registrati casi sospetti di COVID19, in aggiunta alle normali attività di pulizia giornaliera andrà prevista, alla riapertura dell'azienda una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti.

4. Precauzioni igieniche personali

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente la pulizia delle mani.
- L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti detergenti per le mani, che possono essere preparati dall'azienda seguendo le indicazioni dell'OMS (soluzione idroalcolica al 70% minino), che dovranno essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- È fondamentale l'adozione dei dispositivi personali e della pulizia frequente della mani
- Sono considerati DPI le mascherine chirurgiche, pertanto è fatto obbligo l'utilizzo di tali DPI, o di dispositivi di protezione di livello superiore, negli ambienti condivisi al chiuso o all'aperto.
- Verranno inoltre utilizzati ulteriori DPI considerati nelle misure delle Valutazioni dei Rischi connesse al rischio dell'attività considerata.

6. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande, snack ecc.)

- L'accesso a tutte le aree comuni dell'azienda è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, limitando al minimo indispensabile il tempo di permanenza in tali locali e mantenendo sempre le distanze minime di sicurezza.
- Va prevista l'organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi
- Garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali comuni, delle superfici, di tastiere e pulsanti di ogni genere.

7. Organizzazione aziendale

Con riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 limitatamente al periodo di emergenza nazionale dichiarata, in accordo con le rappresentazione sindacali, l'azienda potrà:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione per i quali è possibile il funzionamento ricorrendo al lavoro agile e da remoto
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione per ridurre al massimo i contatti e creare gruppi di lavoro autonomi, distinti e riconoscibili
- In caso si ricorra agli ammortizzatori sociali previsti, va sempre valutata la possibilità di assicurare gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se necessario anche con opportune rotazioni del personale. Nel caso gli ammortizzatori non siano disponibili, si può ricorrere periodi di ferie arretrati e non ancora usufruiti.

- Continua ad essere favorito il lavoro agile e da remoto, ferma restando la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza all'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro, pause...)
- Per favorire il rispetto del distanziamento sociale, può essere valutata una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, anche con il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.
- Può essere prevista un'articolazione ridefinita degli orari di lavoro per ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro.

8. Gestione in entrata/uscita dei lavoratori

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni come ingressi, spogliatoi ecc.
- Dove possibile, individuare porte separate per ingresso e uscita, garantendo adeguata segnalazione e apposite indicazioni

9. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

- Limitare al massimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero assolutamente necessarie e nell'impossibilità di collegamento a distanza, si dovrà limitare al massimo il numero dei partecipanti, garantendo il distanziamento interpersonale, la ventilazione naturale degli ambienti e l'utilizzo di adeguati DPI.
- Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni forma di formazione in modalità in aula, fermo restando la possibilità di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza in azienda limitatamente ai lavoratori dell'azienda stessa secondo le indicazioni indicate dalle singole Regioni, e a condizione che vengano attuate e rispettate tutte le misure di contenimento. È comunque possibile effettuare formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

10. Gestione di una persona sintomatica in azienda

- In caso una persona presente in azienda sviluppi sintomi come temperatura $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, difficoltà respiratorie e altri sintomi da simil influenza, lo deve dichiarare immediatamente e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- Il lavoratore dovrà essere dotato, nel caso non lo fosse già, di mascherina chirurgica.
- In caso il lavoratore risulti positivo a COVID 19, l'azienda collabora con le autorità sanitarie per la definizione di "contatto stretto" anche con il coinvolgimento del MC. Durante tale periodo, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento/l'azienda.

11. Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche indicate dal Ministero della salute.
- La sorveglianza sanitaria rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale perché può intercettare casi sospetti e fornire ai lavoratori le indicazioni indispensabili per il contenimento del virus. Essa deve tendere al completo seppur graduale ripristino delle visite mediche previste.
- Il Medico competente collabora con il Datore di lavoro, l'RSPP e le RLS/RLST nell'individuazione e attuazione delle misure volte al contenimento del virus.
- Il medico competente potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento del contagio e della salute dei lavoratori.
- Il medico competente collabora con l'autorità sanitaria per l'individuazione di eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone COVID 19.
- *La riammissione di un lavoratore dopo infezione da COVID 19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il ritorno in azienda di un lavoratore con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, com. 2, lett. E-ter del D. Lgs. 81/2008 e smi, per verificare l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.*

Nello specifico, in riferimento alla Circolare per la riammissione in servizio dei lavoratori, emanata dal Ministero della Salute in data 12 Aprile 2021, si specificano le seguenti normative:

A. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Coloro che si sono ammalati e hanno manifestato polmoniti gravi o infezioni respiratorie acute, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia, con riduzione anche fino al 20%/30% della funzione polmonare, con possibile necessità di sottoporsi a fisioterapia respiratoria. Pertanto va prestata particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. In questi casi, il Medico Competente, ove presente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dal D. Lgs. 81/08 art. 41, al fine di verificare l'idoneità alla mansione *indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia*.

B. Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi che presentano sintomi di malattia, diversi da quelli previsti al punto A, possono rientrare in servizio dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con risultato negativo *dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)*. Il test di negativizzazione può essere inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente anche in via telematica.

C. Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo di isolamento, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, accompagnati da un test molecolare di negativizzazione (minimo 10 giorni + test). Il test di negativizzazione può essere inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente anche in via telematica.

Nel caso di lavoratori positivi come al punto B e C cui sia stata certificata la negativizzazione, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra descritte.

D. Lavoratori positivi a lungo termine

I lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare ma che non presentano sintomi da almeno una settimana, fatto salvo per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (circolare Ministero Salute 12 ottobre 2020).

Ad ogni modo, ai fini del reintegro nel luogo di lavoro, i lavoratori positivi dopo il 21mo giorno saranno riammessi solo dopo avvenuta negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata. Il lavoratore potrà essere reintegrato nel luogo di lavoro dopo l'invio del referto, anche in via telematica, al Datore di Lavoro o al Medico Competente, ove presente. I giorni che intercorrono dal 21 giorno all'avvenuta negativizzazione dovranno essere coperti da prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante *ove non sia possibile adibire il lavoratore in modalità di lavoro agile*.

Nelle condizioni previste dal presente paragrafo, non è necessario effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro da parte del Medio Competente, salvo specifica richiesta del lavoratore.

E. Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia contatto stretto di un positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione al luogo di lavoro, il lavoratore effettua una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone antigenico o molecolare e invia il referto di negativizzazione al datore di Lavoro o al Medico Competente, ove nominato.